



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Linee Guida metodologiche e procedure per la valutazione
dell'efficienza dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e dei
Centri di Ricerca e Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello
Statuto**



Indice

- Premessa	pag. 3
1 - Modalità di istituzione di un Centro Interdipartimentale	pag. 4
2 - Organi di un Centro Interdipartimentale	pag. 7
3 - Gestione contabile di un Centro Interdipartimentale	pag. 8
4 - Adesione al Centro Interdipartimentale di altri Dipartimenti	pag. 8
5 - Parametri di valutazione dell'efficienza per il rinnovo di un Centro Interdipartimentale	pag. 9
6 - Modalità di rinnovo di un Centro Interdipartimentale	pag. 10
7 - Ipotesi di disattivazione di un Centro Interdipartimentale e conseguenti effetti	pag. 11

Allegati:

- [Scheda istituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca;](#)
- [Scheda istituzione di un Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi;](#)
- [Scheda di adesione di un Dipartimento a un Centro Interdipartimentale;](#)
- [Scheda rinnovo di un Centro Interdipartimentale.](#)



PREMESSA

L'art. 4 del vigente Statuto dell'Università, riguardante la pianificazione e la valutazione delle attività, prevede al comma 5 che *“La “Sapienza” valuta tramite i competenti organi i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione alle risorse loro attribuite, agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori di efficienza e di costo, anche differenziati per aree scientifico-culturali e per le specifiche strutture amministrative e tecniche, atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione premiale delle diverse attività istituzionali è applicato ai Dipartimenti, alle Facoltà, nonché ai Centri ed alle strutture amministrative e tecniche”*.

Le presenti Linee Guida sono finalizzate a delineare le procedure in materia e a fornire alle strutture interessate ogni utile indicazione che possa concorrere a motivare l'esigenza di dare corso all'istituzione e al rinnovo di un Centro Interdipartimentale.

In particolare, il documento individua, altresì, i parametri essenziali che devono essere tenuti presenti dall'Amministrazione per valutare di volta in volta la fattibilità delle proposte siano esse di istituzione o di rinnovo di un Centro Interdipartimentale.

Per completezza, infine, il documento contiene anche sintetici riferimenti circa gli Organi e la gestione contabile del Centro Interdipartimentale secondo quanto previsto dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti.



1 - Modalità di istituzione di un Centro Interdipartimentale.

1.1 La proposta di istituire un Centro Interdipartimentale, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza, deve essere avanzata all'Amministrazione Centrale da due o più Dipartimenti interessati, corredata della delibera di approvazione della proposta medesima adottata dal Consiglio di ciascun Dipartimento proponente, dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno.

1.2 Per i Centri Interdipartimentali di Ricerca, la proposta di istituzione deve indicare:

- a) la denominazione del Centro;
- b) il Dipartimento cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro;
- c) un'adeguata e approfondita descrizione della necessità di svolgere ricerche, che siano dedicate a un tema interdisciplinare e che siano inerenti a obiettivi di notevole complessità; tali obiettivi devono richiedere competenze scientifiche differenti e complementari, che non possano essere svolte dai singoli Dipartimenti e che non possano risolversi con una semplice collaborazione a termine;
- d) la dimostrazione che i Dipartimenti richiedenti la costituzione del Centro abbiano già in essere rapporti di collaborazione con enti pubblici e/o privati che condividono le finalità scientifiche del costituendo Centro;
- e) la presenza di competenze scientifiche elevate (comprovate da adeguati curricula di almeno due proponenti per Dipartimento aderente), che garantiscano al Centro: 1) la capacità di mantenere una produttività scientifica (tale da renderlo attrattivo nei confronti di collaborazioni esterne); 2) la possibilità di partecipare con un buon grado di successo alla richiesta di finanziamenti esterni, utili per il funzionamento del Centro e per la promozione delle sue iniziative;
- f) le finalità del Centro che dovranno necessariamente non sovrapporsi a finalità analoghe o simili a quelle perseguite da altre strutture dell'Ateneo;
- g) le risorse necessarie per l'avvio del Centro, garantite dai Dipartimenti costituenti per un importo non inferiore pari ad Euro 2.500,00, che ciascun Dipartimento si impegna a versare all'atto di istituzione del Centro medesimo;



- h) le strutture (locali, laboratori, etc.) che si intendono mettere a disposizione;
- i) il nominativo dei Direttori dei Dipartimenti o dei loro delegati in seno al costituendo Comitato direttivo;
- j) i nominativi dei docenti esperti (almeno 20) nel settore che contribuiranno all'attività del Centro;
- k) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti mettono a disposizione del Centro in grado di gestire i fondi economici afferenti al Centro e, dove necessario, le strumentazioni o piattaforme tecnologiche necessarie per il funzionamento del Centro, in via non esclusiva e senza che ciò debba costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
- l) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;
- m) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e risorse proprie di avviamento che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro;
- n) la sede;
- o) la durata prevista, comunque non superiore a 3 anni;
- p) l'approvazione da parte di ciascun Dipartimento interessato della bozza di Regolamento di funzionamento del nuovo Centro di Ricerca.

1.3 Per i Centri Interdipartimentali di Ricerca e Servizi, la proposta di istituzione deve indicare:

- a) la denominazione del Centro;
- b) un'adeguata e approfondita descrizione delle finalità volte a promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare, le possibilità di ricerca, innovazione e formazione di competenze nei Dipartimenti proponenti, e nella comunità Sapienza, anche attraverso la gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi e utilizzabili sia dall'utenza interna (Amministrazione, Dipartimenti, Facoltà,) sia eventualmente dall'utenza esterna negli ambiti di propria competenza;
- c) la dimostrazione che i Dipartimenti richiedenti la costituzione del Centro abbiano già in essere rapporti di collaborazione con enti pubblici e/o privati che condividono le finalità scientifiche del costituendo Centro;



- d) la presenza di competenze scientifiche elevate (comprovate da adeguati curricula di almeno due proponenti per dipartimento aderente), che garantiscano al Centro: 1) la capacità di mantenere una produttività scientifica (tale da renderlo attrattivo nei confronti di collaborazioni esterne); 2) la possibilità di partecipare alla richiesta di finanziamenti esterni, utili, tra l'altro, al funzionamento del Centro e alla promozione delle sue iniziative;
- e) i servizi da erogare nell'ambito delle proprie competenze;
- f) le finalità del Centro che dovranno necessariamente non sovrapporsi a finalità analoghe o simili a quelle perseguite da altre strutture dell'Ateneo;
- g) le risorse necessarie per l'avvio del Centro, garantite dai Dipartimenti costituenti per un importo non inferiore pari ad Euro 2.500,00, che ciascun Dipartimento si impegna a versare all'atto di istituzione del Centro medesimo;
- h) le strutture (locali, laboratori, etc.) che si intendono mettere a disposizione;
- i) il nominativo dei Direttori dei Dipartimenti o dei loro delegati in seno al costituendo Comitato direttivo;
- j) i nominativi dei docenti esperti (almeno 20) nel settore che contribuiranno all'attività del Centro;
- k) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti mettono a disposizione del Centro in grado di gestire i fondi economici afferenti al Centro e, dove necessario, le strumentazioni o piattaforme tecnologiche necessarie per il funzionamento del Centro, in via non esclusiva e senza che ciò debba costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
- l) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;
- m) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e risorse proprie di avviamento che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro;
- n) la sede;
- o) la durata prevista, comunque non superiore a 3 anni.
- p) l'approvazione da parte di ciascun Dipartimento interessato della bozza di Regolamento di funzionamento del nuovo Centro di Ricerca e Servizi.



1.4 Al fine di procedere all'istituzione di un Centro Interdipartimentale, si devono trasmettere all'Area Affari Istituzionali le informazioni e la documentazione di cui ai commi precedenti al fine di consentire un'adequata istruttoria (scheda istituzione allegata).

1.5 La proposta di istituzione, corredata del parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Mista Centri e Consorzi, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria.

2 - Organi di un Centro Interdipartimentale.

2.1 Sono Organi del Centro:

- Il Direttore.

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio tecnico scientifico. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile una sola volta ed è individuato dai Direttori dei Dipartimenti costituenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti afferenti al Centro. Le procedure per la sua individuazione sono attivate dal decano dei Direttori di Dipartimento che, all'uopo, indice una seduta straordinaria del Comitato Direttivo a cui partecipano i Direttori di ciascun Dipartimento. Sono designabili docenti in possesso di curriculum particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che in ogni caso lo ponga, all'interno della Sapienza, nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza.

La sua nomina è disposta con decreto del Rettore.

- Il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è espressione dei Dipartimenti che costituiscono il Centro.

Esso è composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o docenti di ruolo scelti tra gli afferenti al Centro in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti. Il Comitato direttivo dura in carica per l'intera durata del Centro.

- Il Consiglio tecnico scientifico.

Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo partecipante alle attività del Centro.



Il Consiglio tecnico scientifico dura in carica per l'intera durata del Centro.

2.2. La partecipazione agli Organi del Centro non dà diritto ad alcun compenso.

3 - Gestione contabile di un Centro Interdipartimentale.

3.1 Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile del Centro Interdipartimentale sono disciplinate dal vigente "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.

3.2 Il Centro Interdipartimentale di Ricerca si avvale, per la gestione amministrativo-contabile del Centro medesimo, di un Dipartimento, individuato in uno dei Dipartimenti proponenti, avente il compito di curare tutte le attività di programmazione e di gestione nell'interesse del Centro di ricerca di riferimento.

3.3 Per il Centro Interdipartimentale di Ricerca non è previsto alcun contributo e/o finanziamento a carico del bilancio universitario in quanto lo stesso dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

3.4 Il Centro di Ricerca e Servizi si avvale di risorse finanziarie proprie; inoltre, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Amministrazione, è destinatario di un contributo di funzionamento a carico del bilancio universitario.

4 - Adesione al Centro Interdipartimentale di altri Dipartimenti.

4.1 Al Centro Interdipartimentale possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti, diversi da quelli che hanno dato origine al Centro.

4.2 La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, deve indicare le risorse finanziarie, umane, scientifiche, strumentali, ecc., meglio specificate nel precedente punto 1 riguardante le proposte di istituzione di nuovi Centri (scheda adesione allegata) e deve essere inviata al Direttore del Centro medesimo.



4.3 Il Comitato direttivo del Centro interessato si esprime in merito e, in caso favorevole, trasmette, dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la richiesta in questione all'Amministrazione Centrale per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere della Commissione Mista Centri e Consorzi. La nuova composizione del Centro e del relativo Comitato Direttivo è disposta con provvedimento del Rettore.

5 - Parametri di valutazione dell'efficienza per il rinnovo di un Centro Interdipartimentale.

5.1 Il Centro Interdipartimentale, ai fini della valutazione dell'efficienza del Centro stesso, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, per accedere al rinnovo, deve essere valutato sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto il profilo qualitativo.

5.2 A tal fine, la proposta di rinnovo, di cui al successivo punto 6, deve soddisfare i seguenti parametri.

Quanto ai parametri di ordine contabile, il Centro Interdipartimentale di Ricerca deve totalizzare, nel triennio di riferimento, una somma aritmetica media dell'importo dei finanziamenti esterni acquisiti su bandi competitivi nazionali e internazionali e dei finanziamenti esterni acquisiti per attività conto terzi non inferiore ad € 100.000,00. Ciò, in quanto, il costo medio lordo per l'Amministrazione di un Referente Amministrativo, da assegnare ai soli Centri Interdipartimentali di Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ammonta annualmente a circa ad € 37.200,00 (l'importo corrisponde alla Ctg. D3 che rappresenta una posizione media all'interno della categoria D in cui è inquadrato il Referente Amministrativo).

Per il solo Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi, dalla predetta somma aritmetica media dell'importo dei finanziamenti esterni acquisiti su bandi competitivi nazionali e internazionali e dei finanziamenti esterni acquisiti per attività conto terzi devono essere decurtati:

- a) gli importi medi triennali del valore dei costi di gestione e del valore locativo per gli spazi in uso al medesimo Centro, che non siano stati rimborsati da quest'ultimo all'Ateneo;
- b) dall'importo residuo è ulteriormente dedotto l'ammontare pari alla media triennale dei contributi/finanziamenti ricevuti da Sapienza, ove corrisposti.

Quanto ai parametri qualitativi, sono valutati:

- i progetti di ricerca a cui partecipa il Centro;



- le attività di terza missione svolte dal Centro e le conseguenti ricadute sul territorio;
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
- per i Centri Interdipartimentali di Ricerca e Servizi, anche i servizi erogati nell'ambito della propria attività;
- le borse di dottorato e gli assegni di ricerca finanziati;
- le pubblicazioni, promosse direttamente dal Centro e/o curate dai docenti dei Dipartimenti afferenti al Centro, strettamente inerenti ad attività/finalità di ricerca del Centro;
- gli eventi, i congressi e i seminari curati dal Centro.

5.3 A fronte delle istanze presentate, la Commissione Mista Centri e Consorzi esprime il proprio parere in merito alla presenza di entrambi i parametri ai fini del mantenimento dei Centri esaminati.

5.4 In caso di parere negativo, i Centri in questione sono proposti per la disattivazione, ferma restando la necessità di garantire il completamento delle attività già avviate nonché la eventuale positiva conclusione di operazioni di acquisizione di risorse per la ricerca, già intraprese dai Centri stessi, tenuto conto del naturale svolgimento pluriennale di tali attività e operazioni.

6 - Modalità di rinnovo di un Centro Interdipartimentale.

6.1 Ai fini del rinnovo, il Comitato Direttivo del Centro Interdipartimentale deve deliberare sulla proposta di rinnovo, previa acquisizione delle delibere del Consiglio di ciascun Dipartimento afferente. In particolare, ogni Dipartimento deve confermare la propria adesione al Centro ed aggiornare l'elenco dei docenti ad esso afferenti e quello dei propri componenti nel Comitato Direttivo.

6.2 Alla richiesta di rinnovo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale almeno cinque mesi prima dalla scadenza ai sensi dell'art.27, comma 6, del Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza, il Centro Interdipartimentale, affinché sia valutata la perdurante utilità per le finalità istituzionali e l'efficiente funzionamento dello stesso, deve allegare una relazione illustrativa della propria attività svolta nel triennio di riferimento, unitamente alla relativa documentazione, rispettando in modo tassativo quanto segue (vedi scheda rinnovo allegata):

1. per quanto concerne i parametri di ordine economico-finanziario, il Centro Interdipartimentale deve indicare l'effettiva movimentazione contabile relativa al triennio d'interesse, con riferimento:



1.1 ai finanziamenti esterni acquisiti su bandi competitivi nazionali e internazionali;

1.2 ai finanziamenti esterni acquisiti per attività conto terzi.

2. Per quanto riguarda i parametri qualitativi, ciascun Centro Interdipartimentale deve:

2.1 relazionare sui progetti di ricerca a cui partecipa il Centro;

2.2 descrivere le attività di terza missione svolte dal Centro e le conseguenti ricadute sul territorio;

2.3 specificare quali dei risultati delle ricerche hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;

2.4 indicare le borse di dottorato e gli assegni di ricerca finanziati;

2.5 produrre l'elenco delle pubblicazioni, promosse direttamente dal Centro e/o curate dai docenti dei Dipartimenti afferenti al Centro, strettamente inerenti ad attività/finalità di ricerca del Centro;

2.6 produrre l'elenco degli eventi, congressi e seminari curati dal Centro.

Inoltre, il Centro Interdipartimentale deve comunicare:

a) i nominativi dei docenti afferenti al Centro con il corrispondente Dipartimento di appartenenza;

b) i nominativi dei docenti che compongono attualmente il Comitato Direttivo.

6.3 Il Centro di Ricerca e Servizi deve, altresì, relazionare in merito ai servizi erogati nell'ambito della propria attività.

6.4 Il rinnovo, acquisito il preliminare parere della Commissione Mista Centri e Consorzi, è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

7 - Ipotesi di disattivazione di un Centro Interdipartimentale e conseguenti effetti.

7.1 La disattivazione di un Centro Interdipartimentale è prevista nei seguenti casi:

a) mancata richiesta di rinnovo da parte del Centro Interdipartimentale ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza;

b) mancato raggiungimento dei parametri di cui al punto 5 nell'ambito della valutazione dell'istanza di rinnovo presentata dal Centro Interdipartimentale.

7.2 Ai fini della ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di riferimento del Centro da disattivare, nonché della redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività didattiche all'interno dei Dipartimenti medesimi, gli Organi Collegiali di Ateneo provvedono a nominare una Commissione ad hoc composta:



- a) da un delegato del Rettore in qualità di coordinatore per quanto concerne la redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività didattiche;
- b) dai direttori, o loro delegati, delle seguenti Aree dell'Amministrazione Centrale: Contabilità Finanza e Controllo di Gestione; Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico; Affari Istituzionali, per le attività amministrative di rispettiva competenza.

7.3 Per quanto sopra, il Centro in questione dovrà trasmettere all'Amministrazione centrale una dettagliata specifica in merito a:

- l'aggiornamento dei dati relativi ad eventuali crediti e/o debiti accertati;
- gli spazi che risultano assegnati e/o concessi dai Dipartimenti costituenti il Centro;
- l'elenco dei progetti di ricerca e i contratti per conto terzi ancora in corso con i corrispondenti nominativi dei referenti scientifici e dei relativi Dipartimenti cui afferiscono;
- l'elenco completo delle risorse (beni mobili, materiale bibliografico, attrezzature etc.) già in uso/dotazione al Centro con i rispettivi riferimenti inventariali;
- l'elenco del personale assegnato al Centro.

7.4 Il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi deve, altresì indicare, oltre a quanto sopra specificato:

- gli eventuali contributi o finanziamenti ricevuti dalla Sapienza;
- gli spazi assegnati dalla Sapienza, oltre a quelli concessi dai Dipartimenti costituenti.